

COMUNI DI QUINCINETTO, TAVAGNASCO, QUASSOLO



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n°:50 del 23/12/2010

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n°: 40 del 20/12/2010

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n°: 43 del 30/12/2010

Art. 1 - premesse

La materia della protezione civile per il prioritario interesse pubblico che intende tutelare, per l'ottimizzazione delle risorse disponibili, per interdisciplinarietà degli interventi, assume una collocazione prioritaria ed essenziale nelle politiche delle amministrazioni comunali.

In particolare si riconosce nel volontariato una rilevante espressione della solidarietà umana, sociale e di partecipazione dei cittadini alle attività finalizzate alla previsione, alla prevenzione ed all'intervento nei casi di emergenza e di eventuali calamità.

Si riconosce altresì il valore e la funzione del volontariato costituito, riconosciuto e già operante, favorendone la qualificazione e lo sviluppo.

Art. 2 – Istituzione dell'albo

E' istituito l'Albo Intercomunale dei Volontari della Protezione Civile, al quale saranno iscritti singole persone, associazioni, gruppi organizzati ed enti che ne facciano domanda in carta libera.

L'adesione continua o temporanea dei soggetti di cui al precedente comma, viene formalizzata con l'accoglimento della domanda di iscrizione o, per le associazioni di volontariato costituite e riconosciute già operanti, previa verifica di disponibilità, con l'iscrizione di diritto all'Albo intercomunale in base alle loro articolazioni territoriali.

L'iscrizione di associazioni, gruppi ed enti organizzati è corredata dall'indicazione nominativa dei soggetti interessati e preposti.

Al Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile possono aderire i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nei Comuni di Quassolo, Quincinetto, Tavagnasco e Comuni limitrofi (non necessariamente confinanti).

Art. 3 – Prestazioni dei volontari

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, in supporto al Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) di Protezione Civile, e comunque in caso di necessità su richiesta del Sindaco di qualunque dei Comuni facenti parte del servizio associato.

Art.4 – Presentazione istanza di ammissione dei volontari

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte dei Sindaci del C.O.I.

Le domande possono essere presentate al protocollo di uno dei Comuni facenti parte del servizio associato, ovvero direttamente alla sede del C.O.I. a Tavagnasco. Nel

caso che vengano presentate al protocollo di uno dei Comuni, questi provvederanno all'immediato invio al Coordinatore del C.O.I..

L'istanza di iscrizione al Gruppo dei volontari va presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto che si trova in distribuzione presso gli Uffici Comunali espresso la sede del C.O.I..

I Comuni individueranno le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

Gli interessati dovranno dichiarare eventuali capacità e competenze specifiche, nonché disponibilità di attrezzature, infrastrutture e/o immobili utilizzabili ai fini di protezione civile.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifica le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Con le stesse modalità gli iscritti potranno comunicare la loro rinuncia e richiedere la conseguente cancellazione dal Gruppo.

Art. 5 – Ammissione dei volontari

Il Comitato dei Sindaci aderenti alla forma associativa, valuterà le istanze pervenute avvalendosi della competenza e/o conoscenza dei volontari già operanti in attività di protezione civile e del Coordinatore del C.O.I., anche in considerazione delle specifiche esigenze organizzative del servizio.

L'ammissione al Gruppo sarà altresì subordinata all'esito di visita medica che ne accerti l'idoneità. In alternativa il richiedente potrà presentare apposito certificato medico da cui risulti la idoneità al servizio.

L'accettazione delle domande sarà formalizzata con provvedimento scritto.

L'iscrizione o il motivato diniego verranno comunicate all'interessato.

Art. 6 – Organi del Gruppo

All'atto della costituzione, del Gruppo Intercomunale dei Volontari della Protezione Civile, i Sindaci facenti parte del servizio associato, nomineranno l'organo direttivo del gruppo composto dal Coordinatore del Gruppo, e due Consiglieri, scelti tra gli iscritti.

Tale organo direttivo avrà, tra gli altri, compiti di collegamento e coordinamento con il Comune, ed in particolare con i Sindaci quali autorità di protezione civile e responsabili del gruppo.

L'organo direttivo di cui sopra durerà in carica per un periodo di anni uno, con possibilità di rinnovo.

Sono compiti primari dell'organo direttivo:

a) procedere all'organizzazione dei volontari iscritti in ambito intercomunale secondo i criteri previsti dal presente regolamento;

- b) formulare proposte per la compilazione e l'aggiornamento dell'albo intercomunale;
- c) concorrere alla definizione e predisposizione del Piano Intercomunale di Protezione Civile e suoi aggiornamenti.
- d) curare la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle strutture e dei mezzi;
- e) predisporre ed aggiornare idonea mappa dei rischi;
- f) formulare proposte inerenti i rapporti di collaborazione e di coordinamento con le Associazioni specializzate di volontariato e con la Sezione Territoriale del "Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di volontariato di protezione civile", nonché proposte inerenti l'impiego di strutture, strumenti, animali o altri mezzi messi a disposizione da tali Associazioni;
- g) avanzare proposte ed indicazioni circa i programmi di esercitazioni collettive di Protezione Civile, d'intesa con il Coordinamento Provinciale e con gli organi istituzionalmente competenti.

Art. 7 – Obblighi dei volontari

L'iscrizione al Gruppo comporta:

- a) la partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento ed alle esercitazioni, secondo quanto previsto dagli organi competenti;
- b) l'inserimento nel gruppo specializzato ritenuto più opportuno, secondo i rischi prevalenti anche in relazione alla singola professionalità o preparazione tecnica;
- c) la disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
- d) il mantenimento in efficienza delle attrezzature eventualmente assegnate.

I volontari possono essere addestrati tramite tecnici esperti dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, delle A.S.L., dei Comuni e di altri Enti (Prefettura, Regione, Provincia, ecc.ecc..) fra quelli che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Il Gruppo Intercomunale provvederà in modo autonomo e diretto alla formazione ed all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.

In caso di predisposizione di attività formative e momenti di studio, la Regione e gli Enti Locali forniscono, su richiesta, materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione tecnica.

La Regione, gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali, promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte ai corsi di formazione e di aggiornamento già promossi nell'ambito di specifici progetti secondo le modalità previste dalle leggi di settore.

Art. 8 – Attività dei volontari

Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, opera alle dipendenze del Coordinatore del C.O.I. in armonia con le direttive dei Sindaci dei Comuni associati.

Nell'ambito di tale organizzazione viene assicurata ad associazioni, gruppi ed enti organizzati e precostituiti ed ai singoli iscritti, la continuità nell'utilizzazione delle proprie strutture e mezzi funzionali, nonché l'impiego in considerazione delle rispettive competenze e capacità, tenuto conto delle attitudini e della preparazione acquisita o da acquisire, anche mediante i corsi di addestramento, di aggiornamento e formazione.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art. 9 – Divisa e vestiario

Gli appartenenti al Gruppo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Gruppo medesimo, saranno dotati di apposita divisa e vestiario.

La dotazione sarà costituita da tuta spezzata colore giallo, pantaloni e giacca impermeabile colore giallo, gilet smanicato colore giallo, giaccone da intervento colore giallo, maglione misto lana blu scuro, camicia azzurra, cintura, berretto con visiera colore azzurro, scarpone nero modello anfibio e stivale nero modello VV.FF., elmetto, guanti, il tutto con la simbologia e le scritte necessarie Protezione Civile Volontariato - Gruppo Intercomunale Quassolo-Quincinetto-Tavagnasco - scudetto Italia - stemma Protezione Civile Nazionale e stemma della Protezione Civile della Regione Piemonte - bande rifrangenti azzurre).

In caso di uscita dal Gruppo tutta l'attrezzatura in dotazione dovrà essere restituita.

Art. 10 – Finanziamento del Gruppo

Al Gruppo Volontari della Protezione Civile, possono essere concessi dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, e/o dalla Regione Piemonte contributi per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento della Protezione Civile.

Ai Volontari, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ed ai sensi di legge, i seguenti benefici:

- a) Mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrative o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) Mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti

di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;

c) Copertura assicurativa: i componenti del Gruppo, sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione contro le malattie e gli infortuni connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi di legge e secondo le disposizioni regionali;

d) Studenti universitari e/o Scuole Medie Superiori (già maggiorenni): impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto;

e) Rimborso spese sostenute previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile, il quale trasmetterà gli atti al Comitato dei Sindaci per l'approvazione e l'autorizzazione al rimborso delle spese documentate, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate.

I Comuni associati interverranno con propri fondi di bilancio alla copertura delle spese sostenute dal Gruppo intercomunale non coperte da contributi di altri enti, previa approvazione del rendiconto.

Art. 11- Utilizzo del Gruppo Intercomunale

L'attività del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile è prioritariamente rivolta ad attività ed interventi di protezione civile di interesse dei Comuni facenti parte del servizio associato.

Qualora il Sindaco di un Comune limitrofo, faccia richiesta di utilizzo del Gruppo Intercomunale, il Comitato dei Sindaci facenti parte del servizio associato, decidono sull'intervento del Gruppo ed eventuali costi a carico del Comune che chiede l'intervento.

Per i servizi svolti dal Gruppo che interessano tutti i Comuni aderenti al servizio associato, le spese sono ripartite tra tutti i Comuni.

Eventuali interventi del Gruppo Intercomunale per eventi o manifestazioni di interesse di un singolo Comune, il Comitato dei Sindaci può decidere di porre a carico del Comune interessato, le relative spese.

Art. 12 – Compiti del Coordinatore

Il Coordinatore del Gruppo, che è anche Coordinatore del C.O.I., è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo.

Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Coordinatore del Gruppo ad insindacabile giudizio dello stesso, mentre per

l'eventuale espulsione verranno sentiti l'interessato ed il Comitato dei Sindaci quale Responsabile unico del Gruppo.

Art. 13 – Albo dei Gruppo Intercomunale dei Volontari

Presso la Segreteria dei Comuni facenti parte del servizio associato e presso la sede del C.O.I. a Tavagnasco, è disponibile l'Albo intercomunale del Volontariato di Protezione Civile, suddiviso in due sezioni:

sez. a) comprende singoli cittadini che costituiscono il Gruppo Intercomunale di cui all'art. 1;

sez. b) comprende le Associazioni, i Gruppi Organizzati e gli Enti operanti sul territorio comunale che chiedono eventualmente di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Comune Capofila inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo Intercomunale nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile.

L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del Responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Ciascuna Associazione, Gruppo organizzato, Ente che apporta iscrizioni collettive, resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti.

I componenti dell'Albo saranno garantiti dalle coperture assicurative necessarie.

Art. 14 – Competenze dei Sindaci

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco del Comune interessato, quale Autorità locale di Protezione Civile, assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Art. 15 – Rinvio a norme di settore

Il presente Regolamento Comunale sarà adeguato secondo le disposizioni dei Regolamenti in materia di protezione civile nazionale o regionali.